

Codice A1820C

D.D. 2 maggio 2023, n. 1253

BICB6-2023 - LANIFICIO FRATELLI CERRUTI - Autorizzazione idraulica e Concessione demaniale breve per l'utilizzo temporaneo di area demaniale per interventi di manutenzione ordinaria della presa di attingimento a servizio del Lanificio F.lli Cerruti in frazione Chiavazza nel Comune di Biella (BI)



ATTO DD 1253/A1820C/2023

DEL 02/05/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: BICB6-2023 – LANIFICIO FRATELLI CERRUTI – Autorizzazione idraulica e Concessione demaniale breve per l'utilizzo temporaneo di area demaniale per interventi di manutenzione ordinaria della presa di attingimento a servizio del Lanificio F.lli Cerruti in frazione Chiavazza nel Comune di Biella (BI)

Vista l'istanza del giorno 15 marzo 2023, acquisita al nostro protocollo al n. 11599/A1820C, successivamente integrata con nota al nostro protocollo al n. 11932 del 16 marzo 2023, presentata dalla Società LANIFICIO FRATELLI CERRUTI con sede legale in Biella, Via Cernaia 40, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e la concessione demaniale breve per interventi di manutenzione ordinaria della presa di attingimento a servizio del Lanificio F.lli Cerruti in frazione Chiavazza nel Comune di Biella (BI);

preso atto che l'area demaniale verrà occupata per la realizzazione di piste di accesso;

preso atto inoltre che la stessa area demaniale verrà occupata, per un periodo inferiore a 15 giorni come precisato dalla società richiedente con nota registrata al protocollo con n. 13895 in data 28 marzo 2023;

dato atto che l'avviso di presentazione dell'istanza è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Biella dal 21 marzo al 5 aprile 2023 con n. reg. 618/2023 e che non sono state presentate osservazioni o controdeduzioni come comunicato dal Comune di Biella in data 21 aprile 2023 (Prot. 17755/2023)

visto il parere favorevole di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R n. 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii.), rilasciato dalla Provincia di Biella – Tutela e valorizzazione ambientale – Servizio Caccia e Pesca nelle acque interne, con nota registrata al nostro protocollo al n. 12948/A1820C in data 23 marzo 2023;

vista la documentazione e gli elaborati progettuali a corredo dell'istanza dalla quale si evincono gli interventi proposti e le relative modalità operative;

poiché i lavori interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato "Torrente Cervo" è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904;

esaminati gli atti progettuali, l'occupazione risulta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua in questione;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art. 13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022, recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14.";

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai soli fini idraulici, la Società LANIFICIO FRATELLI CERRUTI con sede legale in Biella, Via Cernaia 40, all'utilizzo temporaneo di area demaniale per interventi di manutenzione ordinaria della presa di attingimento a servizio del Lanificio F.lli Cerruti in frazione Chiavazza nel Comune di Biella (BI), secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza;

l'autorizzazione è rilasciata con l'obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:

- il cantiere dovrà essere allestito nella località ed in conformità della documentazione tecnica allegata all'istanza e nessuna variazione potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione dello scrivente Settore tecnico regionale;
- premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 R.D. 523/1904, difformi dal progetto presentato o non indicate, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal questo Settore Tecnico regionale;
- l'eventuale taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/09/2011 n. 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici..."; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n.8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n.4)";
- l'eventuale materiale proveniente dal taglio piante dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde. L'accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31/12/2023;
- il soggetto autorizzato dovrà preventivamente comunicare al Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli, a mezzo posta elettronica certificata la data di inizio dei lavori ed il nominativo del Direttore dei Lavori;
- ad avvenuta ultimazione il soggetto autorizzato dovrà inviare a questo Settore Tecnico regionale la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- nel caso in cui i bollettini di allerta meteoroidrologica emessi da ARPA Piemonte indichino un rischio idrogeologico e/o idraulico con livelli di allerta superiore al verde dovrà essere predisposta un'opportuna vigilanza sul tratto di territorio interessato ed adottati tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari per la sicurezza del cantiere;
- nel caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e le aree demaniali dovranno essere immediatamente sgomberate;
- il soggetto autorizzato è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dell'allestimento del cantiere, degli operai e dei mezzi d'opera utilizzati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutte le opere che si rendessero comunque necessarie per ripristinare lo stato dei luoghi;

- questo Settore tecnico regionale si riserva la facoltà di ordinare modifiche rispetto a quanto autorizzato, a cura e spese del richiedente, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui intervenissero variazioni delle attuali condizioni che lo rendessero necessario;
- la presente autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione medesima;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio delle operazioni di allestimento del cantiere, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione e relativa concessione delle aree demaniali interessate all'esecuzione dei lavori in oggetto ed ha validità fino al 31/12/2023.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al TAR entro 60 gg. e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

I Funzionari estensori:
Ing. Franco De Battistini
Dott. Alberto Mugni

LA DIRIGENTE
(A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo